

elaborato n. 13

SCHEMA ACCORDO QUADRO

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI:

ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, LETT. A), DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI ALLOGGI SOCIALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) NON ASSEGNABILI PER CARENZE MANUTENTIVE, DI PROPRIETÀ E IN AMMINISTRAZIONE, PER CONTO DEL COMUNE DI LECCO, DI ALER BG-LC-SO, NELL'AMBITO DEL PIANO CASA NAZIONALE DI CUI ALLA LEGGE 2 LUGLIO 2026, N. 116, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2026, N. 66, RECANTE «DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PIANO CASA»

COMMITTENTE:	ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
DATI DELL'APPALTO:	
Codice CUP	B72D26000120001
Codice CUI	L00225430164202600015
Durata Accordo Quadro	18 MESI
Ambito territoriale	TERRITORIO U.O.G. DI BERGAMO LECCO SONDRIO
Tipologia	lavori di manutenzione straordinaria ex art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii.
Tipo di contratto	Contratto d'appalto

Bergamo, lì 13 ottobre 2026

IL PROGETTISTA
ing. Massimo Ruotolo



Ingegnere
MASSIMO
RUOTOLO
ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA
PROVINCIA DI
BERGAMO
13.10.2026
17:50:09
GMT+02:00

	REPUBBLICA ITALIANA	
	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE	
	BERGAMO – LECCO –SONDRIO	
	Sede Legale: Via Mazzini n. 32/a – 24128 Bergamo	
	Repertorio n. XXXX	
	ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI	
	SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, LETT. A), DEL D.LGS. 36/2023	
	E SS.MM.II., PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO	
	DI ALLOGGI SOCIALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	
	(ERP) NON ASSEGNABILI PER CARENZE MANUTENTIVE, DI	
	PROPRIETÀ E IN AMMINISTRAZIONE, PER CONTO DEL	
	COMUNE DI LECCO, DI ALER BG-LC-SO, NELL'AMBITO DEL	
	PIANO CASA NAZIONALE DI CUI ALLA LEGGE 2 LUGLIO 2026,	
	N. 116, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL	
	DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2026, N. 66, RECANTE	
	«DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PIANO CASA»	
	CUP B72D26000120001 – CIG XXXXXXXXXXXXX	
	L'anno duemilaventisei il giorno XXXX (XXXX) del mese di	
	XXXX presso l'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA	
	RESIDENZIALE DI BERGAMO LECCO SONDRIO, avanti a me	
	, Ufficiale Rogante, a ciò autorizzato	
	nell'interesse dell'Azienda con Determina del Direttore	
	Generale n. . in data, sono comparsi i signori:	
	nato il a C.F.	
	, nella sua qualità di	
	1	

dell'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI
BERGAMO – LECCO – SONDRIO, con sede in BERGAMO Via
Mazzini n. 32a, partita IVA 00225430164, di seguito
denominata «Stazione Appaltante», ivi domiciliato per la
carica, che agisce ai sensi dello Statuto approvato dalla Giunta
Regionale con delibera N° X/3912, nella seduta del
24.07.2015;

1) XXXX nato il XX/XX/XXXX a XXXX e residente a XXXX
(XXXX) in XXXX n. XXXX, C.F. XXXX, nella sua qualità di
rappresentante legale della XXXX, con sede in XXXX, n. XXXX
XXXX (XXXX), C.F. e P. I.V.A. XXXX di seguito denominato
"Appaltatore";

2) XXXX nato il XX/XX/XXXX a XXXX e residente a XXXX
(XXXX) in XXXX n. XXXX, C.F. XXXX, nella sua qualità di
rappresentante legale della XXXX, con sede in XXXX, n. XXXX
XXXX (XXXX), C.F. e P. I.V.A. XXXX di seguito denominato
"Appaltatore";

3) XXXX nato il XX/XX/XXXX a XXXX e residente a XXXX
(XXXX) in XXXX n. XXXX, C.F. XXXX, nella sua qualità di
rappresentante legale della XXXX, con sede in XXXX, n. XXXX
XXXX (XXXX), C.F. e P. I.V.A. XXXX di seguito denominato
"Appaltatore";

4) XXXX nato il XX/XX/XXXX a XXXX e residente a XXXX
(XXXX) in XXXX n. XXXX, C.F. XXXX, nella sua qualità di
rappresentante legale della XXXX, con sede in XXXX, n. XXXX

XXXX (XXXX), C.F. e P. I.V.A. XXXX di seguito denominato
"Appaltatore";

5) XXXX nato il XX/XX/XXXX a XXXX e residente a XXXX
(XXXX) in XXXX n. XXXX, C.F. XXXX, nella sua qualità di
rappresentante legale della XXXX, con sede in XXXX, n. XXXX
XXXX (XXXX), C.F. e P. I.V.A. XXXX di seguito denominato
"Appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io
Ufficiale Rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei
requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il
mio consenso.

PREMESSO

- che in seguito a procedura aperta, le cui risultanze sono
state approvate con determinazione n. XXX in data
XX/XX/XXXX, l'Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato
ai seguenti operatori economici

INDICARE I CINQUE OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI

con il seguente punteggio: XXXXXX e precisamente, XXXXXX
per l'offerta tecnica e XXXXXX per l'offerta economica
per un importo di euro XXXXXXXXXX, di cui euro XXXXXXXXXX
per lavori a misura, oltre ad euro XXXXXXXXXX per costi di
sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto maggiorato dell'I.V.A.
di legge;

a ciascuno dei cinque operatori economici aggiudicatari sarà assegnata una quota pari al 20% del valore complessivo dell'accordo quadro, fatta salva la possibilità di superamento di tale limite fino alla concorrenza del 30% del valore complessivo dell'accordo quadro, nei casi e alle condizioni previsti dagli atti di gara;

- l'importo contrattuale sarà determinato applicando agli elenchi prezzi di progetto lo sconto medio calcolato sulla base dei ribassi percentuali offerti in sede di gara dai primi cinque operatori risultati aggiudicatari;

- l'Accordo Quadro sarà gestito, attraverso l'affidamento di opportuni Contratti Attuativi ODL da parte della Stazione appaltante;

- la Stazione appaltante assegnerà a ciascun aggiudicatario un primo ordine di lavoro, di importo pari al 5% del valore complessivo dell'Accordo quadro, le cui lavorazioni dovranno essere ultimate entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data di consegna degli stessi; il mancato completamento delle lavorazioni oggetto del primo ODL entro il predetto termine di tre mesi, per fatto imputabile all'operatore economico, costituisce inadempimento rilevante ai fini dell'assegnazione degli ulteriori ODL. In tale ipotesi, il RUP ha facoltà di non procedere all'assegnazione della rimanente quota della percentuale massima di ripartizione spettante al medesimo operatore economico. Il RUP ha altresì facoltà di considerare

tale inadempimento, al pari degli inadempimenti contrattuali derivanti dalla violazione degli atti di gara e del contratto, ai fini della mancata assegnazione degli ulteriori ODL, anche qualora l'operatore economico non abbia ancora raggiunto la relativa percentuale massima di ripartizione.

La valutazione del RUP terrà conto della gravità dell'inadempimento, dell'entità delle lavorazioni non eseguite, dell'eventuale ritardo maturato, delle cause dello stesso e delle conseguenze sulla programmazione e sulla tempestiva disponibilità degli alloggi sociali per gli scopi di pronta assegnazione che persegue il presente appalto. L'operatore economico che non abbia ultimato le lavorazioni entro il termine perentorio assegnato nell'ODL potrà, pertanto, essere escluso dall'assegnazione di ulteriori ODL e la quota residua della relativa percentuale massima di ripartizione potrà essere ridistribuita agli altri operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro secondo le esigenze della SA. L'eventuale presenza di somme residue sull'ODL alla scadenza del termine perentorio non comporta alcuna proroga del termine di esecuzione e non attribuisce all'Appaltatore il diritto di proseguire le lavorazioni oltre il termine assegnato.

- che è stata accertata, in capo agli Aggiudicatari, l'insussistenza delle cause di esclusione e la sussistenza dei requisiti previsti dai Capi II e III del titolo IV della parte V del libro II del Codice dei Contratti;

- che è stata prodotta dagli Aggiudicatari la dichiarazione prevista dall'art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187;

- che gli Aggiudicatari hanno presentato la documentazione richiesta per la stipulazione dell'Accordo Quadro;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra individuate stipulano il presente contratto:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.

Costituiscono, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:

- il Progetto d'appalto (P.F.T.E.);

- il Capitolato Speciale d'Appalto parti I e II;

- il Prezzario Regione Lombardia delle Opere Pubbliche – Edizione 2026.1, scaricabile gratuitamente al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/infrastrutture-trasporti-e-mobilita/opere-pubbliche/prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici/ser-prezzario-infr#attachment>

- il Cronoprogramma;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento – d.lgs. 81/2008 s.m.i. e relativi allegati;

- lo Schema di Contratto Attuativo ODL;

- l'Offerta Tecnica;

- la Cauzione definitiva;

- la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, resa dall'appaltatore ai sensi dell'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012;

- il Patto di integrità;

- il Codice etico;

- il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC).

Tutti i suddetti documenti, visionati ed accettati integralmente dalle Parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente Accordo, anche se a questo materialmente non allegati.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto dell'Accordo Quadro sono i lavori di ripristino di alloggi sociali di ERP di proprietà e gestiti, per conto del Comune di Lecco, dalla Stazione appaltante, la cui consistenza è indicata nell'elaborato progettuale "*Elenco delle consistenze edilizie*".

Il presente Accordo Quadro definisce le modalità di regolamentazione giuridica ed amministrativa dei futuri Contratti Attuativi ODL per tutto il periodo di validità dell'Accordo medesimo.

Pertanto, il presente Accordo Quadro stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili elencate nei documenti di gara, la durata dell'Accordo stesso, il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro nonché le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e che regoleranno

i successivi Contratti Attuativi ODL.

La stipulazione del presente Accordo Quadro non comporta, di per sé, l'obbligo per la Stazione appaltante di affidare lavori fino al raggiungimento dell'intero importo massimo contrattuale, fatti salvi gli specifici impegni espressamente previsti dagli atti di gara, tra cui l'assegnazione del primo ordine di lavoro a ciascun operatore economico aggiudicatario, secondo le condizioni stabilite negli atti di gara.

L'Appaltatore si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i Contratti Attuativi ODL specifici che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell'arco di vigenza del medesimo da parte della Stazione appaltante, nella misura richiesta, al verificarsi delle relative esigenze.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Per ciascun aggiudicatario, l'importo complessivo massimo stimato degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro è pari ad euro XXXXXXXX, oltre I.V.A. di legge, di cui euro XXXXXXXX per lavori a misura ed euro XXXXXXXX per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, i cui importi specifici verranno compiutamente definiti all'interno di ciascun singolo Contratto Attuativo.

L'importo complessivo di cui al presente Accordo Quadro è da considerarsi quale valore massimo e non comporta per la Stazione Appaltante l'obbligo di affidare gli interventi fino alla

concorrenza complessiva dello stesso importo.

Tale Accordo, pertanto, non costituisce titolo, per l'Appaltatore, a vedersi affidate prestazioni per l'importo complessivo di cui sopra e l'Appaltatore prende atto che, in caso di mancato esaurimento dell'importo presuntivamente stimato alla scadenza dell'Accordo Quadro, non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

Nel presente Accordo Quadro sono previste lavorazioni rientranti nelle seguenti categorie SOA:

OG1 – edifici civili ed industriali

euro XXXXXXX di cui euro XXXXXXX per oneri di sicurezza;

OG11 Impianti tecnologici

euro XXXXXXX di cui euro XXXXXXX per oneri di sicurezza;

OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

euro XXXXXXX di cui euro XXXXXXX per oneri di sicurezza;

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente Accordo sono assoggettati al regime I.V.A. ad essi applicabile, in base a quanto disposto dal D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Si evidenzia che l'eventuale modifica delle quantità stimate fino alla concorrenza dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro non potrà determinare alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento e/o adeguamento dei prezzi da parte dell'Appaltatore.

ART. 4 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI

CONTRATTI ATTUATIVI ODL

I singoli Contratti Attuativi ODL saranno stipulati a misura.

L'esecuzione dei lavori deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte dell'Appaltatore del relativo Contratto Attuativo ODL, in seguito a consegna dei lavori, fatte salve le consegne nelle ipotesi di lavori in via d'urgenza, anche disposte ai sensi della Legge 2 luglio 2026, n. 116, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il Piano casa».

Le prestazioni oggetto di ciascun Contratto Attuativo ODL dovranno essere eseguite dall'Appaltatore con le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa per la Stazione appaltante, e esattamente nei luoghi indicati nel contratto, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera.

L'Appaltatore, nel corso dell'Accordo Quadro, si impegna in particolare:

- a mantenere fermo ogni impegno assunto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro;
- a dare esecuzione agli interventi oggetto di ciascun Contratto Attuativo ODL nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute

nell'Accordo Quadro, nei Contratti Attuativi ODL e negli elaborati progettuali riguardanti gli interventi da realizzare.

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI LAVORI

I corrispettivi dei lavori dei singoli interventi affidati tramite Contratti Attuativi verranno valutati e determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui agli elenchi prezzi ufficiali a base di gara, eventualmente integrati con ulteriori prezzi, la cui necessità emergesse in sede dei singoli interventi, da assoggettare allo sconto medio calcolato sulla base dei ribassi percentuali offerti in sede di gara dai primi cinque operatori risultati aggiudicatari pari a%, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e successive modifiche, come specificato in premessa.

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento dei lavori, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente Accordo Quadro e nei documenti allegati e richiamati.

Gli oneri di sicurezza, non assoggettati a ribasso, verranno definiti nei Piani di Sicurezza e di Coordinamento, sulla base dell'Elenco prezzi Sicurezza e nel rispetto dell'importo complessivo di cui al presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara:

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali di cui all'Accordo Quadro e degli oneri connessi, ivi compresi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro, di sicurezza, di assicurazione, e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonché, degli oneri e dei relativi costi per l'effettuazione delle prove per l'accettazione dei materiali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente schema di Accordo Quadro, nello schema del Contratto Attuativo ODL, nel Capitolato Speciale d'Appalto e in ogni altro atto, provvedimento e/o documento ivi allegato e/o richiamato;

- di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano, comunque, influire sull'esecuzione dei lavori.

ART. 6 - ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori afferenti allo specifico Contratto Attuativo ODL, accertata dal Direttore dei Lavori, viene corrisposta da parte della Stazione appaltante in favore dell'Appaltatore un'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 125 del Codice e dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto, di ammontare pari al 20% dell'importo del singolo Contratto Attuativo ODL.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 125 comma 1 del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale e rilasciata secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 106 del Codice

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

In tal caso la Stazione Appaltante recupererà l'importo non già trattenuto dell'anticipazione attraverso l'escussione, anche parziale, della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta dall'Appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo Stato Avanzamento Lavori utile alla decadenza dal beneficio dell'anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 7 - REVISIONE PREZZI

Si procederà alla revisione prezzi in conformità all'art. 60 del Codice e all'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 8 - DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI

ALL'APPALTATORE

Al domicilio di posta elettronica certificata (P.E.C.) indicato in sede di gara si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'aggiudicazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi ODL.

Il domicilio legale delle Parti, per come riportato in epigrafe, potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

La lingua ufficiale del contratto tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore è l'italiano.

Le comunicazioni tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DI CANTIERE

Per ciascun Contratto Attuativo ODL, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto

pubblico e depositato presso la Stazione appaltante che ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Per tutta la durata dei lavori, l'Appaltatore anche attraverso il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono gli stessi. In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

L'Appaltatore deve nominare, prima dell'inizio del singolo Contratto Attuativo ODL ed a sua cura e spese, un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato Direttore Tecnico secondo le indicazioni dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate dall'Appaltatore deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

ART. 10 - CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

La garanzia definitiva nella misura del 2 per cento dell'importo

dell'Accordo Quadro, determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 117 del Codice, pari, quindi, ad euro XXXXXXXX è stata prestata dall'Appaltatore mediante XXXXXXXX.

Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e sino alla scadenza della durata dello stesso ovvero, se successiva, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori affidati con i singoli Contratti Attuativi ODL.

A fronte dell'affidamento dei singoli Contratti Attuativi ODL verrà richiesta una garanzia definitiva nella misura dell'8 per cento dell'importo del medesimo Contratto Attuativo ODL, determinata ai sensi dell'art. 117 del Codice, oltre le maggiorazioni previste dal comma 2 dell'art. 117 del Codice.

Si conviene espressamente che tale cauzione deve essere prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del relativo Contratto Attuativo ODL.

La Polizza C.A.R. di cui all'art. 117, comma 10, del Codice, e all'art. del Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà essere costituita dall'Appaltatore a fronte dell'affidamento di ciascun Contratto Attuativo ODL.

L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice, è tenuto a costituire e consegnare alla SA, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, apposita polizza assicurativa CAR – Contractors' All Risks, conforme agli schemi

tipo vigenti ai sensi dell'art. 117 comma 12 del medesimo Codice.

La polizza deve tenere indenne la SA dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti, opere e manufatti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, da qualsiasi causa determinati, compresa la copertura per responsabilità civile verso terzi (RCT) per i danni cagionati durante l'esecuzione.

Per l'intervento in argomento, è previsto che la polizza assicuri le seguenti somme:

Partita 1 - OPERE: non inferiore all'importo contrattuale;

Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: pari al 100% della partita 1;

Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO: non inferiore all'importo contrattuale delle opere di demolizione e sgombero.

La garanzia RCT dovrà essere prestata con massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, e comunque non inferiore a euro 500.000,00 e non superiore a euro 5.000.000,00. Dovrà comprendere i danni involontariamente cagionati a terzi, da qualsiasi causa determinati, comprese morte, lesioni personali e danni a cose, derivanti dall'esecuzione dei lavori e da qualsiasi causa determinati.

La copertura dovrà estendersi, nei limiti e secondo le condizioni previste dal capitolato e dalla polizza, anche ai

danni derivanti dalle attività svolte da subappaltatori e subfornitori.

Eventuali franchigie o scoperti resteranno a carico dell'Appaltatore e non potranno pregiudicare il diritto della SA all'indennizzo.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o ritardato pagamento del premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della SA.

Restano salvi gli obblighi previsti in capo all'operatore economico per la polizza contro calamità naturali ed eventi catastrofici previsti della Legge 213/2023 e del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 gennaio 2025 n. 18.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere

all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

ART. 11 - TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI ODL

La durata del presente Accordo Quadro è fissata in diciotto mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione che equivale alla consegna generale dei lavori.

Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale dell'Accordo Quadro, dovessero risultare delle somme residue, la durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata sino all'esaurimento dell'importo di spesa massimo.

Il presente Accordo, altresì, si intenderà risolto alla scadenza temporale o all'esaurimento dell'importo dell'appalto senza necessità di disdetta, fatti salvi i termini di ultimazione degli interventi previsti nei singoli Contratti Attuativi ODL già emessi.

I Contratti Attuativi ODL stipulati dalla Stazione appaltante seguiranno la tempistica in essi indicata; il termine delle prestazioni potrà essere successivo al termine dell'Accordo Quadro. Gli atti aggiuntivi relativi a modifiche/varianti di un singolo Contratto Attuativo ODL potranno essere emessi anche successivamente al termine dell'Accordo Quadro.

Si intende per "durata" dell'Accordo Quadro il periodo entro il quale la Stazione appaltante potrà affidare i singoli Contratti Attuativi ODL nei quali saranno definiti i termini di esecuzione

degli interventi affidati, con conseguente validità dell'Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei medesimi.

Le eventuali proroghe ai termini di ultimazione dei singoli Contratti Attuativi che saranno disposte dalla Stazione appaltante, sono disciplinate dall'art. 121, comma 8, del Codice.

Resta salvo quanto disposto in precedenza in relativo al primo contratto attuativo ODL.

La Direzione Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare la consegna con un congruo preavviso, trascorso il quale senza giustificato motivo la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto Attuativo ODL e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Si applica l'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.

In ciascun Contratto Attuativo ODL verrà indicata la data di ultimazione dei lavori, fatto salvo quanto stabilito per il primo contratto attuativo ODL.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori di cui al singolo Contratto Attuativo ODL non appena avvenuta, per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Il certificato di ultimazione riferito a ciascun Contratto Attuativo ODL potrà prevedere l'assegnazione di un termine

perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'inefficacia del predetto certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

ART. 12 - PENALI

Per il caso di ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini previsti da ciascun Contratto Attuativo ODL, verranno applicate le penali ai sensi dell'art. 125 del Codice e dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'ammontare complessivo delle penali suddette, che saranno calcolate autonomamente in relazione a ciascun Contratto Attuativo ODL, non potrà eccedere il 10 per cento dell'importo complessivo di ciascun Contratto Attuativo.

L'applicazione di tali penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno subito.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITÀ ASSOLUTA

L'Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi ODL al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. sulla

tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

L'Appaltatore, ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente, avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii. ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia territorialmente competente.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del d.lgs. 231/2001.

Art. 14 - PAGAMENTI

La contabilizzazione degli interventi eseguiti in relazione ai lavori oggetto dei singoli Contratti Attuativi ODL avverrà con cadenza trimestrale alle condizioni e nella misura fissate dal Capitolato Speciale d'Appalto (CAPO DISCIPLINA ECONOMICA).

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136

e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari

derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei

confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e

s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di

interdizione della capacità a contrattare con la pubblica

amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti

dedicati dall'Appaltatore nonché le generalità (nome e

cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare

su detti conti sono di seguito riportati:

ISTITUTO BANCARIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX (XX) e

residente a XXXXXXXXXXXX (XX) in XXXXXXXXXXXX, C.F.

XXXXXXXXXXXX.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e

comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4

"codice destinatario" il codice:

Y4BPW68 - UOG di Bergamo

Q6HIU7E – UOG di Lecco

MNYYUOO – UOG di Sondrio.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla Direzione Lavori ed al Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase di ciascun soggetto subappaltatore che ha eseguito le lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL, con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dalla Direzione lavori e dal Responsabile Unico del Progetto.

Sulla base di tali stati d'avanzamento, il Responsabile Unico del Progetto emetterà, entro 7 (sette) giorni dalla data di adozione del SAL, un certificato di pagamento relativo agli interventi del periodo, all'interno del quale verranno tenute in considerazione le somme eventualmente da recuperare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione all'anticipazione

sul prezzo di appalto, ad eventuali penali o trattenute ovvero alle somme da corrispondere direttamente ai subappaltatori.

L'emissione del predetto certificato è subordinata alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, della documentazione necessaria alla sua formalizzazione.

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura. L'Appaltatore accetta espressamente che detta fattura dovrà essere trasmessa alla Stazione appaltante previa autorizzazione all'emissione da parte della stessa.

Qualora nell'appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, la Stazione appaltante provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii.

I pagamenti all'Appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall'Appaltatore, con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori, entro il termine di 30 (trenta) giorni.

La Stazione appaltante provvederà al pagamento della rata di saldo nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'emissione del certificato di regolare esecuzione in relazione alle lavorazioni di cui a ciascun Contratto Attuativo ODL, entro 30

(trenta) giorni dalla presentazione della stessa.

I pagamenti sono subordinati all'assolvimento degli adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e di subappalto/subcontratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del D.M. 143/2021, decreto attuativo dell'art. 8, comma 10-bis della Legge n. 120/2020, prima di procedere al saldo finale dei lavori, relativamente a ciascun Contratto Attuativo, oltre all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, è richiesto all'Appaltatore il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva (DURC di Congruità), da prodursi in occasione della presentazione dell'ultimo SAL.

Eventuali ritardi nell'emissione delle fatture, ovvero nell'assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori da parte dell'Appaltatore e, più in generale, nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno computati nell'ambito del predetto termine per i pagamenti; pertanto, in tali casi, i maggiori tempi addebitabili all'Appaltatore verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.

[in caso di RTI] Ove l'Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il coordinamento

dell'emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse è a carico della società capogruppo mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con la Stazione appaltante, sia nel caso in cui il mandato di pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuoterà in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente l'incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovrà comunque eccedere quanto risultante dal SAL, in conformità a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al presente articolo, e dovrà essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle quote di esecuzione preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Stazione appaltante, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente Accordo, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente [indicare IBAN o numero di conto corrente postale] dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, che saranno comunicati dall'Appaltatore alla Stazione appaltante e riportati nei Contratti Attuativi ODL, restando la Stazione appaltante esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico deve

riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG indicati nel relativo Contratto Attuativo ODL.

L'Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla Stazione appaltante ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 15 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi nei corrispettivi, per patto espresso, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione contrattuale, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente Accordo e in particolare:

- il conferimento al Rappresentante dell'Appaltatore dei poteri necessari per adempiere ai suoi compiti;
- la verifica prima dell'inizio dei lavori della sussistenza di tutti i permessi e autorizzazioni necessari per la realizzazione degli stessi;

- la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori;

- il ripristino dei luoghi, lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia delle aree di lavoro, secondo quanto riportato all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 16 - CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ED OBBLIGHI PREVIDENZIALI

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva, di utilizzo della manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale.

Al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata sono applicati i seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:

- nell'attività prevalente oggetto dell'appalto

OG1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- nelle prestazioni riferibili per una soglia pari a 44,25% alla categoria omogenea di attività

OG11 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del

subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11 e dai commi 8 e 9 dell'art. 119 del Codice.

In ogni caso resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le garanzie cauzionali.

L'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati artt. 11 e 119 del Codice.

ART. 17 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

L'appaltatore è, inoltre, tenuto ad adempiere alle disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle sopra citate norme.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento forma parte integrante del presente Accordo.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani di sicurezza, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore dei Lavori avrà la facoltà di compiere a campione accertamenti dell'identità personale degli operai presenti in cantiere ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che risultino estranei.

Entro 30 (trenta) giorni dall'affidamento del singolo Contratto Attuativo ODL, e comunque prima della consegna dei Lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

ART. 18 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b.1 del Decreto-Legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2026, n. 116, è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Si applica l'art. 120 del Codice e l'art. XXX del Codice.

ART. 19 - SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto.

L'Accordo Quadro e i Contratti Attuativi non possono essere ceduti, a pena di nullità.

Prevvia autorizzazione del RUP e nel rispetto dell'art. 119 del Codice, le prestazioni che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore qualora conceda opere in subappalto non autorizzate è passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 21 della L. 646/1982 s.m.i., mentre è in facoltà della Stazione Appaltante disporre la risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente gli importi autorizzati in subappalto:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato

..... che non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività prevista in appalto

oppure

..... di voler subappaltare le opere relative alle seguenti categorie nei limiti di legge e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 17, le Parti stabiliscono che le attività autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto. Ai fini della relativa autorizzazione da parte della Stazione appaltante si applicano le medesime disposizioni previste per il subappalto.

Resta espressamente inteso che l'importo dei lavori subappaltabili verrà conteggiato in rapporto al singolo Contratto Attuativo e non in rapporto all'importo stimato nel presente Accordo Quadro.

Se, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione dei Lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a

sollevare e tenere integralmente indenne la Stazione appaltante da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni al subappalto dovranno pervenire al seguente indirizzo PEC: tecnico@pec.alerbg.it

Trovano applicazione l'art. 119 del Codice e il Capitolato Speciale d'Appalto (CAPO DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO).

ART. 20 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa XXXXXXXXXX alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresì al presente atto.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali la Stazione appaltante si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l'avvalimento. Altresì, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 104, comma 9, del Codice, la Stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'Appaltatore. A tal fine il Responsabile Unico del Progetto accerta in corso d'opera, coadiuvato dal Direttore dei Lavori, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ART. 21 - RISERVE DELL'APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto nella normativa e nei documenti contrattuali, si precisa quanto segue.

Le riserve dovranno essere riferite allo specifico Contratto Attuativo ODL le cui lavorazioni sono oggetto di contestazione e svilupparsi nell'ambito della contabilità afferente al relativo Contratto Attuativo ODL: non potranno essere prese in considerazione doglianze e/o riserve e/o richieste formulate o riferite genericamente all'Accordo Quadro.

Si applica l'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 22 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Le opere oggetto dei singoli Contratti Attuativi ODL sono soggette al rilascio del certificato di regolare esecuzione, secondo la normativa vigente.

Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente Accordo, che il certificato di regolare esecuzione verrà emesso nei termini di cui all'art. 116 e dell'All. II.14 del Codice.

Si applica l'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto – parte I, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del Codice e all'art. 10 dell'Allegato II.14 al Codice e 1453 CC e ss.

Rimane salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il contratto per gravi

violazioni dello stesso ed in genere in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare.

La Stazione Appaltante ha facoltà di redistribuire la quota residua della percentuale massima di ripartizione attribuita al medesimo agli altri operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro, secondo le proprie esigenze.

ART. 24 - RECESSO

La Stazione appaltante ai sensi dell'art. 123 del Codice ha il diritto di recedere in qualunque momento da ciascun singolo Contratto Attuativo ODL emesso. La Stazione Appaltante ha facoltà di redistribuire la quota residua della percentuale massima di ripartizione attribuita al medesimo agli altri operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro, secondo le proprie esigenze.

Si applica l'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 25 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per le controversie sorte fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non siano state risolte in via amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la competenza arbitrale.

Per dette controversie inerenti al presente Accordo Quadro e ad ogni discendente Contratto Attuativo ODL potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti attuativi ODL, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.

- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.

- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex. artt. 94, 95, 96 del d.lgs. 36/2023 in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.

- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte

a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.

- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

- Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è Sistema Susio srl, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: info@pec.sistemasusio.it.

- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).

- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy>

**ART. 27 - MOG, CODICE ETICO ED OBBLIGHI EX ART. 28
GDPR – REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI (UE/2016/679)**

L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER rev. 04 del 14/01/2026, approvato con PP n. 3 del 14/01/2026 e pubblicato sul sito, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

ALER ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, all'interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale www.aler-bg-lc-so.it, sezione "Amministrazione trasparente".

Nel prendere atto di tale circostanza l'Aggiudicatario si obbliga sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

L'Aggiudicatario con sottoscrizione del presente contratto accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Ai sensi dell'art. 4 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nello svolgimento dell'incarico è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

Ai sensi dell'art. 28 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), l'Aggiudicatario incaricato assume la veste di Responsabile del trattamento con riferimento ai dati personali di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico affidato col presente contratto.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione,

conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. A tal fine si specifica che la durata del trattamento dei dati coincide con la durata del presente contratto.

Al termine dell'incarico di cui al presente contratto si impegna a restituire, in formato riusabile, al Titolare del trattamento tutti i dati personali di cui sia venuto in possesso con contestuale cancellazione delle copie esistenti dai propri archivi, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Il trattamento dei dati personali avverrà con esclusivo riguardo alle finalità per cui è conferito incarico ai sensi del presente contratto.

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguarderanno le materie inerenti ai lavori che con il presente contratto vengono affidati all'Aggiudicatario.

Le categorie di interessati sono individuate nelle persone fisiche e/o giuridiche identificate od identificabili per le quali l'Aggiudicatario sia venuto in possesso dei dati personali in occasione dell'esecuzione del servizio disciplinato dal presente contratto.

È stabilito il divieto di trasferire i dati personali verso paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.3.a GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'Aggiudicatario incaricato si assume ogni onere e responsabilità connessa alla suddetta investitura e garantisce quanto segue:

- ai sensi dell'art. 32 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;

- verranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui al Capo III del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);

- assistenza al Titolare del trattamento all'osservanza degli obblighi di cui al Capo IV, sezione 2 e 3 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);

- le persone eventualmente autorizzate al trattamento dei dati si impegnano formalmente alla riservatezza ovvero hanno un obbligo legale di riservatezza;

- di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli

obblighi di cui al presente contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi delegato.

Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile ivi nominato a ricorrere ad altri responsabili (subcontraenti/subaffidatari) onde consentirgli di poter svolgere in modo efficiente ed autonomo le attività richieste dal contratto, dandone preventiva comunicazione allo stesso e fatta salva possibilità di opposizione. È a tal uopo prescritta l'osservanza dell'art. 28, comma 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni sopra indicate.

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Tutte le spese dell'Accordo Quadro e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Appaltatore senza rivalsa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo calcolati in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente Accordo

Quadro sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. Tutti gli importi citati nel presente contratto e nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

29 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente; qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto; l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Attuativi ODL non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi ODL da parte della Stazione appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, che la medesima si riserva comunque di far valere a termini di legge.

Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi,

attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi, continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

La sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta, completa ed esaustiva conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le vigenti norme in materia di affidamenti di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'Accordo Quadro.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle normative del Codice Civile, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed alle norme di legge applicabili.

Il presente atto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 lettera s) del d.lgs. n. 82/2005.

ALER DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO nella persona

L'APPALTATORE nella persona

L'UFFICIALE ROGANTE Dr. Corrado Pietro Attilio Della Torre

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.